

Statuto "G.A.S. CANEVA"

Art. 1 Costituzione e denominazione. E' costituita una libera Associazione di promozione sociale ai sensi della legge 383/2000 e nel rispetto del codice civile denominata "G.A.S. Caneva" o Gruppo di Acquisto Solidale di Caneva, con sede in Caneva, Via Montagna, n.42/a.

Il trasferimento della sede non comporta la modifica statutaria.

Essa ha una scrittura democratica, è un organismo indipendente da ogni movimento politico, confessionale, o razziale e non persegue fini di lucro.

Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana e si basa sulla volontarietà, sulla solidarietà e sulla partecipazione.

I proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere ripartiti tra gli associati, anche in forma indiretta.

Art. 2 Scopi, finalità e durata. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere:

- il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
- il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
- il rispetto dell'ambiente, in particolare modo nella filiera produttiva e di distribuzione nonché negli aspetti di vita quotidiana;
- lo sviluppo sostenibile;
- la promozione di stili di vita che hanno come valori essenziali la solidarietà, la sobrietà e l'ecologia;
- la solidarietà tra i soci.

Le attività dell'associazione sono regolate dalle norme stabilite nel presente statuto nonché da quelle previste da Regolamenti specifici che eventualmente saranno deliberati dall'Assemblea dei soci.

La durata dell'associazione è fissata dalla data della costituzione al 31/12/2040 e potrà essere prorogata per delibera dall'Assemblea.

Art. 3 Risorse economiche e strumenti di intervento.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote e/o contributi dei soci;
- b. eredità, donazioni, erogazioni liberali dei soci e di terzi, anche in natura o servizi;
- c. contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, che si rendono necessarie od utili, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Gli strumenti utilizzati per perseguire gli obiettivi sociali sono:

- acquisti collettivi di prodotti, destinati ai soci e alle loro famiglie;
- assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, scelte di acquisto, di costruzione e di vita, ecc.);
- promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
- promozione nel territorio della cultura della solidarietà, della sostenibilità, del risparmio energetico, dell'alimentazione biologica e di sani principi alimentari;
- tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3 Soci. Sono soci coloro che, entro la prima assemblea annuale convocata per statuto, risultano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione:

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata ad esplicita adesione da parte degli interessati, previa compilazione di una dichiarazione scritta.

Il Consiglio Direttivo cura l'iscrizione o la cancellazione dei nominativi dei soci della banca dati dell'associazione.

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione;
- 2) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 3) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- 4) per inadempienza del versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione dei soci è determinata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

I soci recedenti od esclusi non possono rientrare in possesso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci. Tutti i soci si impegnano a:

- 1) osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- 2) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale;
- 3) partecipare attivamente a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 4) versare la quota associativa entro l'anno sociale;
- 5) prestare gratuitamente la propria opera.

Tutti i soci hanno diritto a:

- 1) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) accedere alle cariche associative;
- 4) accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 6 Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;

- a. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (al massimo una delega per socio) con le limitazioni previste dalla legge.
- b. il voto viene normalmente espresso per alzata di mano, sarà segreto se riguarda persone o su richiesta del 50% più uno dei presenti.
- c. alle sedute dell'assemblea può partecipare senza diritto di voto qualunque persona, anche se non associata, che ne faccia richiesta.
- d. l'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro cinque mesi dalla chiusura dell'anno sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.
- e. l'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 1. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
 2. ogni tre anni nomina i componenti del Consiglio Direttivo, e può variarne il numero dei componenti;
 3. delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;
 4. approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 5. stabilisce l'ammontare delle quote associative.
- h. l'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente, dal Vicepresidente o da almeno un terzo dei soci.
- i. l'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione. Su menzione di sfiducia può revocare l'incarico al Presidente.
- j. la convocazione delle assemblee deve essere fatta almeno cinque giorni prima, deve specificare il luogo, la data, l'ora, l'ordine del giorno, con lettera spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, la stessa può essere integrata o sostituita da comunicazione da e-mail o altra comunicazione elettronica ai

recapiti comunicati dal socio, oppure a mezzo manifesti affidati alla pubblica affissione, oppure sull'eventuale organo di stampa dell'associazione.

- k. in caso di urgenza decade il preavviso di otto giorni.
- l. Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con le quote sociali.
- m. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente, in prima convocazione con la maggioranza dei soci iscritti e in regola con la quota sociale, e in seconda convocazione con la maggioranza dei soci presenti. Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.

2. il Consiglio Direttivo;

- a. è composto da non meno di tre e non più di sette associati nominati dall'assemblea dei soci;
- b. nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Direttivo. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il Consiglio Direttivo.
- c. nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario mentre i restanti componenti assumono automaticamente la carica di Consiglieri.
- d. è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- e. è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente o Segretario lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- f. Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno presso la sede sociale o altro luogo, purché nella provincia. Vengono convocate dal Presidente a norma di legge.
- g. Il Consiglio Direttivo e' validamente riunito se sono presenti la meta' più uno dei membri e delibera a maggioranza.
- h. conserva agli atti, liberamente consultabili, i verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza.
- i. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.
- j. I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- b) predisporre il bilancio e il programma di attività annuale;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

3. il Presidente.

- a. viene eletto con la maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo.
- b. Il potere di rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano al Presidente. In caso di assenza viene sostituito nelle funzioni dal Vicepresidente.
- c. convoca l'Assemblea dei soci e presiede le sedute e ne assicura il regolare svolgimento e la loro verbalizzazione;
- d. Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci.
- e. può essere revocato su menzione di sfiducia in assemblea straordinaria appositamente convocata.

4. Il Segretario.

- a. viene eletto con la maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo;
- b. collabora con il Presidente alla stesura dei programmi delle attività dell'Associazione;
- c. procede alla comunicazione ai soci delle sedute straordinarie o ordinarie dell'assemblea dei soci;
- d. redige personalmente o ne delega la verbalizzazione di ogni seduta dell'Assemblea;
- e. è responsabile della movimentazione dei fondi a disposizione;
- f. predisporre il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea alla prima seduta ordinaria.

Art. 7 Durata delle cariche

- a. tutte le cariche direttive avranno durata di tre anni dalla nomina;
- b. al terzo anno durante la prima assemblea ordinaria dei soci, l'Assemblea nominerà il nuovo Consiglio Direttivo;
- c. tutti gli incarichi saranno a titolo gratuito e non daranno diritto ad alcuna remunerazione, salvo i rimborsi di spese documentate e autorizzati dal Consiglio Direttivo;
- d. le cariche possono essere rinnovabili.

Art. 8 Bilancio

- a. l'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno;
- b. il bilancio viene predisposto dal Segretario che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea alla prima seduta annuale ordinaria;
- c. il bilancio è approvato dall'assemblea con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto;
- d. il bilancio è consultabile da ogni associato 15 giorni prima dell'assemblea, e può essere comunicato via elettronica;
- e. l'eventuale avanzo di gestione non può essere diviso tra i soci, bensì investito nelle attività istituzionali dell'Associazione, previste dal presente statuto.

Art. 9 Modifiche statutarie - Scioglimento

Eventuali modifiche ed integrazioni al presente statuto potranno essere decise in una assemblea straordinaria con il voto di almeno due terzi dei soci presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legge italiana.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere decretato in un'assemblea straordinaria dei soci. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e decide sulla destinazione del patrimonio residuo, che sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione, operante in analogo settore, con fini di utilità sociale.

Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.